CNDCEC - CNDCEC
Prot. 8443 del 09/07/2021 - Uscita
Impronta informatica: a3679d65f3786b0924b1617b049a9fbfb445a88e0ffea8267009226ac25df8b3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/sc

Roma, 9 luglio 2021

Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Mantova
V. Ilaria Alpi, 4
46100 MANTOVA

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 87/2021 – Liquidazione parcelle - Attività di componente collegio sindacale.

Con il quesito formulato il 7 maggio l'Ordine chiede chiarimenti in merito al rilascio del parere di liquidazione di una parcella presentata da un iscritto riferita a compensi dovuti in relazione alla funzione di componente effettivo del collegio sindacale di una Srl nominato nel 2011. Considerato che l'incarico si è protratto anche successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento che ha disposto l'abrogazione delle tariffe professionali, si chiede di sapere se sia possibile procedere alla liquidazione della parcella con applicazione della tariffa professionale anche per le prestazioni rese successivamente a tale data.
Si precisa al riguardo quanto segue:

- la delibera assembleare di nomina del Collegio Sindacale, risalente al 2011, prevedeva espressamente che il compenso dovesse essere stabilito *"nella misura prevista dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti"* e, dopo l'intervenuta abrogazione delle tariffe professionali, l'assemblea dei soci non ha assunto alcuna ulteriore delibera per stabilire un diverso criterio di determinazione del compenso del collegio sindacale;
- l'iscritto ha presentato una richiesta di liquidazione della parcella con applicazione della tariffa professionale (e non una istanza di emissione di parere con applicazione dei "parametri" ex D.M. 140/2012) anche per le prestazioni successive all'abrogazione della tariffa professionale (ossia per il periodo di permanenza nella carica di sindaco effettivo successivo all'abrogazione della tariffa professionale), ritenendo che nella descritta situazione la delibera di nomina con rinvio alla tariffa professionale assumesse anche la funzione di compenso contrattualmente stabilito fra le parti;

CNDCEC - CNDCEC
Prot. 8443 del 09/07/2021 - Uscita
Impronta informatica: a3679d65f3786b0924b1617b049a9fbfb445a88e0ffea8267009226ac25df8b3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

- in tale contesto il Consiglio dell'Ordine dovrebbe verificare, come in ogni liquidazione di parcella secondo tariffa, la corretta applicazione dei vari articoli, compresa la graduazione fra minimo e massimo.

Si osserva in via preliminare che l'art. 2402 cod. civ. dispone che la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilità nello statuto, deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio. Tale norma è posta a garanzia dell'indipendenza del sindaco, sia sotto il profilo dell'onerosità della carica, tanto sotto quello dell'invariabilità del compenso. I sindaci, dunque, da un lato, hanno il diritto a ricevere il loro compenso almeno annualmente, dall'altro, hanno il diritto di conoscere all'atto della nomina il compenso che dovrà essere corrisposto per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

La giurisprudenza[1] e la dottrina[2], hanno da sempre affermato il principio dell'invariabilità del compenso nel corso del triennio di durata dell'incarico. Ne consegue che il compenso del sindaco deliberato dall'assemblea al momento della nomina deve trovare applicazione per l'intera durata dall'incarico. Tale principio si applica non solo qualora il compenso sia stato definito in misura fissa, ma anche nel caso in cui per la sua quantificazione si sia fatto rinvio alla tariffa professionale.

Nel caso segnalato dall'Ordine il compenso dei sindaci, prima dell'abrogazione delle tariffe professionale, era stato legittimamente definito per l'intero triennio dall'assemblea facendo riferimento alla tariffa professionale vigente alla data della delibera di nomina dell'organo. L'iscritto ha, in tal senso, prodotto la documentazione relativa alla delibera con cui l'organo assembleare ha proceduto alla nomina del collegio sindacale affermando che, nella descritta situazione, tale delibera (facendo espresso rinvio alla tariffa professionale) assumesse anche la funzione di compenso contrattualmente stabilito fra le parti.

Ora, come noto, in presenza di onorari preconcordati, il Consiglio dell'Ordine, laddove sussista documentazione scritta dalla quale risultino tali onorari preconcordati, si deve limitare ad apporre il proprio visto senza operare alcun sindacato di merito.

Alla luce di tali osservazioni, si ritiene pertanto, che il Consiglio possa egualmente avviare il procedimento amministrativo per il rilascio del parere in modo da consentire al cliente[3] di poter confermare che la delibera in questione abbia assunto anche la valenza di onorario preconcordato con l'iscritto.

Con i migliori saluti.

Massimo Miani

---

[1] Cass. civ. Sez. I, 31-05-2008, n. 14640.

[2] CAVALLI, *I sindaci*, in *Tratt. Soc. per az.*, diretto da COLOMBO – PORTALE, Torino, 1988, pag. 37; TEDESCHI, *Il collegio sindacale*, Milano, 1992, pag. 110.

[3] Si ricorda che al procedimento per il rilascio del parere di liquidazione, in quanto procedimento amministrativo a tutti gli effetti, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 241/1990 ivi compresa quelle relative all'obbligo di comunicazione al cliente dell'iscritto:
- dell'avvio dell'inizio del procedimento
- della facoltà di presentare proprie osservazioni/memorie delle quali il Consiglio potrà tenere conto all'interno del provvedimento.